

CAPITOLO 7

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

7.1 LA PIANIFICAZIONE

La Direttiva 2008/98/CE, al fine di dissociare la crescita dalla produzione di rifiuti, propone un quadro giuridico di disciplina dell'intero ciclo dei rifiuti, ponendo l'accento sulla prevenzione, il riciclaggio e il recupero. La direttiva, al Capo V, delinea un nuovo quadro anche in tema di pianificazione della gestione dei rifiuti, introducendo norme più organiche in materia. L'articolo 28 stabilisce che gli Stati membri predispongano uno o più piani di gestione dei rifiuti e che tali piani coprano, singolarmente o in combinazione tra loro, l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato.

Nell'ordinamento giuridico nazionale, il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii disciplina i piani regionali all'articolo 199 che, in recepimento dei principi enunciati nella direttiva 2008/98/CE, introduce nel testo della norma nuovi contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti.

Il quadro normativo di riferimento è delineato come segue: l'articolo 195 del d. lgs. n. 152/2006 individua gli ambiti delle competenze statali e al comma 1, *lett. m*) dispone che lo Stato determini i criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e speciali, ai fini dell'elaborazione dei piani regionali, con particolare riferimento alla determinazione delle linee guida per l'individuazione degli Ambiti territoriali ottimali.

L'articolo 196 disciplina le competenze delle regioni, individuando le funzioni (lettere dalla "a" alla "p") di loro spettanza. Fra di esse, si evidenziano, in primo luogo, le competenze a predisporre (sentiti le Province, i Comuni e le Autorità d'ambito) i piani regionali di gestione dei rifiuti (comma 1, lett. a). I compiti di pianificazione, a livello nazionale e regionale, dovrebbero integrarsi in modo che la gestione dei rifiuti sia oggetto di una strategia di pianificazione integrata e coordinata fra il livello statale e regionale. L'articolo 199 stabilisce che per l'approvazione dei piani si applichi la procedura della Valutazione Ambientale Strategica di cui alla parte II del citato d.lgs. n. 152/2006. Tutte le informazioni riguardanti

la partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione devono essere rese disponibili presso gli uffici regionali. La struttura della VAS, in sintesi, si basa sulle seguenti fasi: screening, scoping, documentazione dello stato dell'ambiente, definizione dei probabili impatti ambientali significativi, informazione e consultazione del pubblico, interazione con il processo decisionale sulla base della valutazione, monitoraggio degli effetti del piano o programma dopo l'adozione. Il piano approvato deve essere pubblicato anche attraverso l'inserimento sul sito Web della Regione.

L'adozione o revisione dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione deve essere comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine del successivo invio alla Commissione europea. Sempre in linea con il disposto comunitario, l'articolo 199, al comma 10, stabilisce che le regioni, sentite le province interessate, provvedano a valutare la necessità di un aggiornamento dei piani adottati almeno ogni sei anni, nonché a programmare interventi attuativi. I piani regionali adottati restano in vigore fino al 12 dicembre 2013. Entro tale data le regioni devono provvedere all'adeguamento dei piani adottati ovvero all'adozione dei nuovi piani.

Tale previsione riveste notevole rilievo poiché l'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento rappresenta un requisito necessario per l'accesso ai finanziamenti nazionali.

Il terzo comma dell'articolo 199 individua i contenuti che il piano deve necessariamente prevedere,¹ mentre il comma 4, i contenuti

¹ a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;

b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;

c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;

cosiddetti “facoltativi” del piano, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione.

I piani per la bonifica delle aree inquinate sono parte integrante del piano regionale e devono prevedere l'ordine di priorità degli interventi, l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti, le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, la stima degli oneri finanziari, le modalità di smaltimento dei materiali da asportare. I piani devono comprendere l'analisi della gestione dei rifiuti esistente

nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni di cui alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

In considerazione della scadenza imposta dal legislatore per la revisione / aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti, le regioni, hanno avviato le procedure di valutazione ambientale strategica finalizzate all'approvazione dei nuovi piani.

d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;

f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);

g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le Regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;

i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

l) i criteri per l'individuazione, da Parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);

m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;

n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;

o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;

p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;

q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.

7.2 LA PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Il tema della prevenzione della produzione dei rifiuti da sempre rappresenta, nell'Unione Europea, una priorità, nell'ambito della gestione dei rifiuti; la Direttiva 2008/98/CE, all'articolo 29 introduce i "Programmi di prevenzione dei rifiuti".

La Commissione europea ha predisposto le Linee Guida, pubblicate il 25 ottobre 2012, per orientare e sostenere gli Stati membri nello sviluppo dei programmi di prevenzione di rifiuti.

Nel 2014 la Commissione e l'Agenzia europea per l'ambiente, intendono valutare e confrontare i programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti adottati dagli stati membri.

Nelle Linee Guida la Commissione ritiene che il passaggio a comportamenti virtuosi diretti alla prevenzione dei rifiuti, uniti ad un migliore uso delle risorse, richieda un insieme integrato di misure; per questo propone degli esempi di programmi nazionali e regionali di prevenzione già adottati da diversi stati membri, unitamente all'illustrazione di differenti approcci e obiettivi, che, tuttavia, impiegano un mix efficace di misure. Tali misure sono abbinate all'indicazione delle risorse necessarie a realizzare i programmi.

Il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, come modificato dal d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, al comma 1 bis, dell'articolo 180, stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabori indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti che in tal caso dovranno identificare specifiche misure di prevenzione.

Con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti.

Lo scopo del Programma è dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

È stato scelto come indicatore per gli obiettivi del Programma la produzione di rifiuti

rapportata all'andamento del Prodotto Interno Lordo.

Sulla base dei dati rilevati dall'ISPRA, il Programma fissa i seguenti obiettivi di prevenzione al 2020 rispetto ai valori registrati nel 2010:

- Riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di Pil. Nell'ambito del monitoraggio per verificare gli effetti delle misure, sarà considerato anche l'andamento dell'indicatore Rifiuti urbani/consumo delle famiglie;

- Riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di Pil;

- Riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di Pil.

Sulla base di nuovi dati relativi alla produzione dei rifiuti speciali, tale obiettivo potrà essere rivisto.

Entro un anno le Regioni sono tenute a integrare la loro pianificazione territoriale con le indicazioni contenute nel Programma nazionale.

L'articolo 199, al comma 3, *lett. r)*, infatti, stabilisce che il piano regionale "preveda un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate." Il programma deve fissare anche gli obiettivi di prevenzione e deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.

Per quanto riguarda la raccolta, l'elaborazione dei dati, il popolamento degli indicatori, nonché la definizione di nuovi indicatori, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale di ISPRA.

Al fine di assicurare la trasparenza e la condivisione del Programma, è stato istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, un Tavolo di lavoro permanente che coinvolge i soggetti pubblici e i portatori di interesse attivi nell'attuazione delle misure previste dal Programma.

Tra le misure generali rientrano la produzione sostenibile, il Green Public Procurement per le pubbliche amministrazioni, il riutilizzo, l'informazione e sensibilizzazione, gli strumenti economici, fiscali e di regolamentazione, nonché la promozione della ricerca.

Sul tema del riutilizzo il Ministero dovrà predisporre i decreti attuativi previsti dall'articolo 180 bis, comma 2 del d.lgs. 152/2006.

In conformità a quanto previsto dalle linee guida della Commissione europea sono state individuate alcune misure specifiche di prevenzione su particolari flussi di prodotti/rifiuti ritenuti prioritari: rifiuti biodegradabili, rifiuti cartacei, rifiuti di imballaggio, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti da costruzione e demolizione.

Con il presente Rapporto sono rappresentati, i dati di sintesi, aggiornati, a luglio 2014, dello stato di attuazione della pianificazione regionale sulla gestione dei rifiuti.

I dati sono stati acquisiti da ISPRA, anche, grazie alla collaborazione degli enti che provvedono all'elaborazione dei piani stessi (Regioni, Province, ARPA/APPA).

Sulla base delle informazioni disponibili, si riportano, nella tabella seguente, i provvedimenti con i quali le Regioni hanno dato corso agli adempimenti necessari all'adozione/approvazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti; inoltre, sono indicati i provvedimenti regionali di adozione dei programmi di prevenzione dei rifiuti o le misure di prevenzione previste all'interno dei piani di gestione dei rifiuti.

PIEMONTE

D.G.R. n. 44-12235 del 28/09/2009 - B.U.R. n. 39 del 01/10//2009 – S.O. n.1 - D.G.R. n. 34-132188 del 08/02/2010 - B.U.R. n. 6 dell'11/02/2010

Adozione della Proposta di Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica" - . Valutazione ambientale strategica

PREVENZIONE

Il Programma regionale di Prevenzione rifiuti è in corso di redazione, nell'ambito dell'aggiornamento della Proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani . Sul Piano è inoltre in corso la procedura di VAS. In attesa dell'approvazione del Piano rimane in vigore la **DGR n. 32-13426 del 1 marzo 2010** che all'**Allegato 1, punto 4** prevede le "**Azioni ed interventi finalizzati alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani**" .

VALLE D'AOSTA

D.G.R n. 266 del 07/03/2014

Determinazioni circa i nuovi indirizzi ed orientamenti per la formulazione di una nuova proposta di sistema di trattamento dei rifiuti in Valle d'Aosta finalizzata all'adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 3188/XI del 15 aprile 2003, prevista dalla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31.

I Sub ATO (Comunità montane e Comune di Aosta) si sono dotati di un Piano di gestione dei rifiuti

PREVENZIONE

D.G.R. n. 1695 del 15/07/2011 - Programma di azioni volte alla riduzione e alla prevenzione nella produzione dei rifiuti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2011/2013

LOMBARDIA

D.G.R. n. X/1990 del 20/06/2014

Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (p.r.g.r.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (p.r.b.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (v.a.s.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche - (atto da trasmettere al consiglio regionale)

PREVENZIONE

Il piano contiene il programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato anche sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180 del D.lgs 152/06

TRENTINO ALTO ADIGE

I piani di gestione dei rifiuti sono predisposti dalle Province autonome

Trento

D.G.P. n. 551 del 28/03/2013

Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti. Stralcio per la gestione dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Approvazione.

D.G.P. n. 2816 del 30/12/2013

Piano provinciale smaltimento dei rifiuti - IV aggiornamento gestione rifiuti urbani - adozione Preliminare

PREVENZIONE

La proposta di piano prevede l'attivazione di un complesso di nuove azioni di prevenzione ed il potenziamento della pratica del compostaggio domestico, per raggiungere entro il 2020 gli obiettivi fissati dal Programma nazionale di Prevenzione

Bolzano

PREVENZIONE

Sono previsti specifici progetti e iniziative di Riduzione dei rifiuti:

Trend BZ (mercato dell'usato dell'Agenzia Provinciale per l'ambiente.)

Servizio di noleggio lavastoviglie mobili

Ex Novo

Servizio officina mobile riparazione bici

Educazione ambientale

Vuoto a rendere, molto meglio

VENETO

D.G.R. n. 264 del 05 /03/2013 - BUR n. 25 del 15 /03/2013

Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, anche pericolosi. Adozione della "Proposta di piano", della "Proposta di rapporto ambientale" e della "Sintesi non tecnica del rapporto ambientale"

PREVENZIONE

Il piano contiene il Programma per la riduzione della produzione dei rifiuti

FRIULI VENEZIA GIULIA

D.P.R. n. 0278/Pres. del 31/12/ 2012 - B.U.R. n. 5 11/01/2013, Suppl. Ord.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Legge regionale 7 settembre 1987, n. 30. Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del rapporto ambientale di VAS e della sintesi non tecnica del rapporto ambientale di VAS.

PREVENZIONE

E' in fase di realizzazione il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti

LIGURIA

D.G.R. n. 1801 del 27/12/2013

Adozione Proposta di Piano regionale dei rifiuti e Rapporto Ambientale ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica

PREVENZIONE

La proposta di piano è improntata al rispetto della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti: produrne di meno, con specifiche azioni di prevenzione quali il compostaggio domestico o l'uso dell'acqua del rubinetto.

EMILIA ROMAGNA

D.G.R. n. 103 del 03/02/2014

“Proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ai sensi dell’art.199 del D.lgs n. 152 del 2006”

PREVENZIONE

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti contiene, al capitolo 17, il Programma di Prevenzione della produzione dei rifiuti

TOSCANA

D.C.R. n. 106 del 19 /12/ 2013

Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Adozione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

PREVENZIONE

Il Piano Regionale adottato contiene il Programma regionale di prevenzione

UMBRIA

D.C.R. n. 301 del 05/05/2009 - B.U.R. n. 26 del 10/06/2009 - Supplemento Straordinario

“Piano regionale per la gestione dei rifiuti”

PREVENZIONE

il “Programma di Prevenzione e Riduzione della Produzione dei Rifiuti e Prime Misure per la Preparazione al Riutilizzo” è stato preadottato dalla Giunta regionale dell’Umbria a fine 2012

MARCHE

D.C.R. n. 284 del 15/12/1999 - B.U.R. n. 7 del 25/01/2000 (modifica del paragrafo 3.3.3, punto 5. Impianti di combustione ed il paragrafo 3.4.1 Veicoli a motore fuori uso)

D.C.R. n. 132 del 06 /10/2009 - B.U.R. n. 99 del 22/10/2009

“Piano Regionale per la gestione dei rifiuti”

D.A.C.R. n. 66 del 26/02/2013

“Variante al Piano regionale di gestione dei rifiuti: adeguamento del Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, di cui alla Deliberazione consiliare n. 151/2004, e del Piano regionale di gestione dei rifiuti, di cui alla Deliberazione consiliare n. 284/1999, relativamente al punto 4.2: criteri di localizzazione di nuovi impianti. Revoca deliberazione n. 151/2004. D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - L.R. 12 ottobre 2009, n. 24

PREVENZIONE

Nella delibera di adeguamento del Piano di gestione dei rifiuti è stato inserito il programma di prevenzione della produzione dei rifiuti

LAZIO

D.C.R. n. 14 del 18/01/2012 - B.U.R. n. 10 del 14/03/2012 Supp. n.15 - **D.G.R. n. 591 del 14/12/12**

Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. n. 27 del 1998 e s. m. i.

PREVENZIONE

In fase di predisposizione il Piano di prevenzione dei rifiuti urbani

ABRUZZO

L.R. n. 45 del 19/12/2007 - B.U.R. n. 10 del 21/12/2007 - Supplemento - **L.R. n. 44 del 29/12/2011** - **L.R. n. 36 del 21/10/2013**

“Norme per la gestione integrata dei rifiuti” Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

Determinazione n. DA/265 del 4/11/2013

Avvio del Procedimento di valutazione ambientale strategica dell’Adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti

PREVENZIONE

L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Approvazione

MOLISE

D.G.R. n. 566 del 28/10/2013

Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti solidi urbani del Molise. Provvedimenti

CAMPANIA
D.G.R. n. 8 del 23/01/2012 - D.G.R. n. 91 del 06/03/2012
<i>Approvazione Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani della Campania – Adempimenti</i>
D.G.R. n. 199 del 27/04/2012
<i>Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Campania - Adozione e trasmissione al Consiglio Regionale per gli adempimenti ex art. 13 L.R. 4/2007 e s.m.i.(con allegati dal n.1 al 13)</i>
D.G.R. n. 129 del 27/05/2013
<i>Piano regionale di bonifica della Campania (prb). Adozione definitiva e trasmissione al consiglio regionale per l' approvazione ai sensi dell' art. 13 c. 2 l.r. 4/2007 e s.m.i. (con allegati).</i>
PREVENZIONE
D.G.R. n. 564 del 13/12/2013 – B.U.R n. 3 del 13/01/2014
<i>Approvazione definitiva del piano attuativo integrato per la prevenzione dei rifiuti in attuazione della dgr 731/2011.</i>

PUGLIA
D.C.R. n. 204 del 08/10/2013
<i>Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU). Conclusione della fase VAS con adeguamento dei documenti di pianificazione a seguito della procedura di consultazione. (Approvazione)</i>
PREVENZIONE
Il piano contiene il programma di prevenzione della produzione dei rifiuti

BASILICATA
D.G.R. n. 1631 del 27/11/2012
<i>Approvazione del Documento propedeutico di indirizzo e del relativo rapporto preliminare ambientale per l'aggiornamento e l'adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti</i>
Publicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 34 del 16 /09/ 2013 la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di "Aggiornamento ed adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)" L'appalto riguarda l'acquisizione ed attivazione del sistema informativo territoriale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e speciali, la redazione del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali, degli imballaggi, dei PCB, del Piano amianto e del Piano di bonifica dei siti inquinati e la redazione del rapporto ambientale.

CALABRIA**D. G.R. n. 49 del 11/02/2013**

Approvazione della proposta delle linee guida per la rimodulazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Calabria

PREVENZIONE

La proposta prevede l'adozione di azioni urgenti tese a proseguire obiettivi di prevenzione della riduzione di rifiuti

SICILIA

Il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani"è stato approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'11 luglio 2012; è in corso la procedura di VAS(05/2014)

PREVENZIONE

Il piano contiene Il Programma di Prevenzione della produzione dei Rifiuti

SARDEGNA**D.G.R. n. 50/17 del 21/12/2012**

"D.Lgs. n. 152/2006, artt. 13 e 199 e D.P.R. n. 357/1997, art. 5. Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali della Sardegna e degli elaborati connessi alla Valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza ambientale

PREVENZIONE

D.G.R. n. 49/29 del 07/12/2011 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani

Fonte: ISPRA